

**SCHEDA ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di legge “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”**

<b>SEZIONI</b>	<b>CONTENUTI</b>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea e non recepisce specifiche norme europee o internazionali.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali, trattandosi di materia di competenza residuale regionale ai sensi dell'art. 117 quarto comma Cost. Per quanto concerne il quadro normativo statale, la proposta si pone in linea con i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con i principi espressi dagli articoli 66 e 67.
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni.</i>	L'intervento normativo innova la disciplina regionale in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale, superando la delegificazione disposta con l'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 8 del 2010, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2023, e riconducendo l'assetto della configurazione degli uffici della Giunta ad una fonte primaria.
<i>5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	All'articolo 25 si ricorre allo strumento dell'abrogazione esplicita di diverse disposizioni in materia di organizzazione degli uffici della giunta regionale presenti nel corpus normativo regionale.
<i>6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
<i>7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>L'organizzazione amministrativa è materia residuale regionale, fatti salvi i principi fondamentali che presiedono all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e alla regolazione del regime giuridico cui soggiace la dirigenza pubblica (<i>ex multis</i> Corte C. 63/2012, 77 e 39/2011, 233/2006).</p> <p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale Campania n. 8/2010, evidenziandone l'estrema frammentarietà e l'inidoneità a coprire adeguatamente la vasta materia consegnata alla delegificazione, chiarendo che “[n]on è indifferente, ai fini della decisione, considerare che l'abrogazione incide su una legge assai analitica nel disciplinare tale materia, attraverso</p>

	<p>la determinazione della natura di tutte le strutture organizzative, del numero e delle specifiche competenze attribuite a ciascuna «area generale di coordinamento» e a ciascun «settore», e, infine del numero massimo di «servizi e sezioni». A tali aree normative il regolamento che ha completato il processo di delegificazione si è integralmente sovrapposto, senza alcuna base normativa primaria atta a indirizzarne le scelte, posto che la norma censurata non prevede alcunché sull'articolazione degli uffici, né sul numero di essi, né, di conseguenza, sulle competenze loro demandate.” Recando “norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e privi di organicità, permettendo al regolamento di invadere spazi in precedenza coperti da norme legislative, ma senza dettare alcuna disposizione generale ad essi specificamente riferibile. ...] Il legislatore regionale ha quindi valicato il limite, pur largo in tema di organizzazione degli uffici pubblici, che l'art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania gli imponeva di rispettare, così dando luogo ad una violazione dell'art. 123 Cost. (sentenze n. 178 del 2019 e n. 130 del 2016)”.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L'intervento normativo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'articolo 4, la definizione con deliberazione di Giunta regionale della pesatura delle strutture e delle posizioni dirigenziali;</li> <li>- all'articolo 17, la definizione con deliberazione di Giunta regionale dell'organizzazione interna e dello svolgimento delle attività dell'Ufficio Avvocatura regionale;</li> <li>- all'articolo 19, la definizione con deliberazione di Giunta regionale dell'organizzazione delle strutture amministrative in settori e unità operative dirigenziali e all'articolo 25 che tale deliberazione, in fase di prima attuazione, è adottata entro quarantacinque giorni dalla di entrata in vigore della legge, sulla base del numero e del livello delle strutture proposta nell'Allegato 1;</li> <li>- all'articolo 20, la definizione con decreto del Presidente della Giunta regionale della disciplina di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione;</li> <li>- all'articolo 23, la definizione con deliberazione della Giunta regionale del compenso spettante ai componenti dell'OIV.</li> </ul>
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	<p>L'intervento normativo prevede all'articolo 26 la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>